

VERBALE DI ACCORDO

Padenghe del Garda, 22.9.2017, presso la sede della società GARDA UNO s.p.a.

TRA

la GARDA UNO s.p.a., qui rappresentata dall'Ing. Mario Angelo Giacomelli, dal Geom. Massimiliano Faini e dal dott. Pietro Lazzarini, assistita dall'Avv. Ugo Bracuti dello Studio Associato Pelizzari e Bracuti

E

la R.S.U. nelle persone dei signori Caporella Davide, Albertini Aurora, Zucchetti Paolo, che in calce sottoscrivono, assistita dal sig. Ugo Cherubini della FILCTEM - CGIL di Brescia.

di seguito congiuntamente indicate anche con "le Parti".

PREMESSO CHE

- In data 18.7.2016 le Parti hanno sottoscritto un accordo aziendale di 2° livello concernente il Premio di Risultato Variabile per l'anno 2016, che è scaduto il 31.12.2016;
- La RSU e la FILTCEM-CGIL hanno chiesto di rinnovare il Premio di Risultato per l'anno 2017 e seguenti.
- La Società, si è dichiarata disponibile a rinnovare il citato accordo aziendale per l'anno 2017 ed ha proposto mantenere la struttura dell'attuale Premio di Risultato Variabile integrando gli attuali parametri, ai quali è correlata l'erogazione del Premio di Risultato, con l'inserimento di nuovi criteri di distribuzione del Premio stesso.
- Attesa la complessità della discussione e la necessità di effettuare ulteriori specifici approfondimenti, la RSU e la FILTCEM-CGIL hanno chiesto di prorogare la validità dell'accordo aziendale del 18.7.2016 a tutto il 31.12.2017.
- La Società si è dichiarata disponibile a rinnovare l'accordo sul Premio di Risultato per l'anno 2017, mediante la proroga dell'intesa sottoscritta il 18.7.2016.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1) PREMESSE.

Le premesse, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, costituiscono patti e formano parte integrante del presente accordo.

2) PREMIO DI RISULTATO PER L'ANNO 2017.

Le Parti confermano che per l'anno 2017 si continuerà a dare applicazione integrale a quanto già previsto e concordato nel Verbale di accordo del 18.7.2016 relativo al Premio di Risultato Variabile annuo, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.

Sono pertanto confermate anche per l'anno 2017 tutte le clausole concordate ai punti da 1 a 5 del citato accordo aziendale, anche in riferimento ai parametri di Redditività, di Partecipazione alla formazione e di Qualità, agli obbiettivi annui ivi stabiliti e alle erogazioni massime ad essi correlate.

Le Parti si danno atto e confermano che tutte le erogazioni economiche relative al Premio di Risultato variabile per l'anno 2017, sono state quantificate forfettariamente, comprendendo nel loro ammontare tutti i propri riflessi, diretti ed indiretti, su tutti gli istituti contrattuali e/o legali, sui quali, pertanto, non sarà computato.

Ai sensi dell'art. 1, Legge 29 maggio 1982, n. 297, si concorda che il Premio di Risultato Variabile non sarà computato ai fini del calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.)

3) PREMIO DI RISULTATO PREVISTO DAL RINNOVO DEL CCNL DEL SETTORE GAS-ACQUA IN DATA 18.5.2017.

Le Parti si danno atto e confermano che il Premio di Risultato previsto al paragrafo "*Premio di Risultato/Produttività*" al punto 3 del capitolo PARTE ECONOMICA del rinnovo del CCNL del settore Gas-Acqua del 18.5.2017 è aggiuntivo al Premio di Risultato Variabile aziendale per l'anno 2017, stabilito al precedente punto 2) della presente intesa, sottoscritto in data 18.7.2016.

Pertanto si concorda che la Società, al raggiungimento dell'obiettivo fissato al paragrafo 2, punto A) lett. B) dall'accordo del 18.7.2016, darà regolarmente applicazione al presente punto 3 e alle erogazioni ivi stabilite.

4) REGIME IMPOSITIVO

Le Parti si danno atto e concordano che il presente Accordo aziendale rientra nel campo di applicazione della disciplina di cui all'art. 51 del TUIR, come modificato dall'art. 1, comma 182 e seguenti della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Bilancio 2016), altresì modificato dall'art. 1, comma 160 della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), al Decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero delle Finanze in data 25.3.2016, nonché, infine, alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15.6.2016.

Il presente Accordo aziendale, difatti, rientra nella disciplina di cui all'art. 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015 e dell'art. 14 del Decreto Legislativo n. 151/2015.

4) DECORRENZA E DURATA.

Il presente accordo, costituito di 3 pagine, decorre dal giorno 1.1.2017, e sarà valido a tutto il 31.12.2017.


Le Parti si incontreranno entro tale ultima data per definire il nuovo Premio di Risultato per gli anni successivi.

Letto, confermato e sottoscritto.

GARDA UNO s.p.a.



R.S.U.



FILTCM-CGIL

